

1. I ruoli formati dalla società sono sottoscritti, anche mediante firma elettronica, dal responsabile del procedimento appartenente alla società delegato dai titolari degli uffici e degli istituti.

2. La società consegna i predetti ruoli ad Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321.

Art. 14

Sospensione della riscossione delle spese processuali a seguito di istanza di remissione del debito

1. L'ufficio trasmette alla società, con la nota di cui all'allegato modello A o quella di cui all'allegato modello B, la comunicazione della presentazione dell'istanza di remissione del debito di cui all'articolo 6 del Testo Unico ed il relativo provvedimento di decisione del magistrato di sorveglianza.

2. La società, ricevuta la comunicazione dell'istanza, se il credito non è ancora iscritto a ruolo, provvede all'annotazione della partita di credito nel registro e all'iscrizione a ruolo del credito, ad eccezione delle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima, per le quali la riscossione rimane sospesa fino alla decisione del magistrato di sorveglianza. In caso di accoglimento dell'istanza, la società provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale credito residuo.

3. Se il credito è già iscritto a ruolo, la società sospende la riscossione sino alla ricezione della comunicazione dell'ufficio relativa alla decisione sull'istanza di remissione. limitatamente alle spese processuali cui si riferisce l'istanza medesima. In caso di accoglimento dell'istanza, provvede alla rideterminazione del credito in esecuzione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, trasmettendo la disposizione di discarico totale o parziale, del credito già sospeso al competente agente della riscossione.

4. Qualora l'accoglimento dell'istanza comporti l'estinzione dell'intero credito, la società provvede anche alla eliminazione dello stesso dal registro SIAMM.

5. In caso di rigetto dell'istanza, la società riattiva la procedura di riscossione non appena ricevuto il provvedimento negativo del magistrato.

Art. 15

Sospensione amministrativa del ruolo

1. Il provvedimento di sospensione amministrativa del ruolo adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico viene trasmesso alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all'agente della riscossione.

2. La revoca del provvedimento di sospensione amministrativa adottato dall'ufficio ai sensi dell'articolo 215 del Testo Unico ovvero il provvedimento di annullamento totale o parziale del credito sono trasmessi alla società con la nota di cui all'allegato modello B per l'annotazione nel registro SIAMM e la comunicazione all'agente della riscossione.

Art. 16

Comunicazioni alla Ragioneria dello Stato

1. La società comunica alla competente Ragioneria dello Stato, ai sensi dell'articolo 214 del Testo Unico, le cause di sospensione o di estinzione della riscossione sopravvenute dopo l'iscrizione a ruolo.

Art. 17

Rilascio certificazioni

1. L'ufficio rilascia le certificazioni sulla base delle risultanze del registro SIAMM.

2. La società entro la fine di ogni mese trasmette all'ufficio l'elenco completo delle pene pecuniarie pagate nel mese precedente, previa acquisizione della rendicontazione.

3. L'elenco, ai fini della tempestiva comunicazione di avvenuta esecuzione della pena pecuniaria all'ufficio del casellario giudiziale, da parte della cancelleria del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, deve comprendere solo le pene pecuniarie che, per effetto del pagamento, risultano interamente eseguite nell'ammontare originario o in quello residuo determinato in conseguenza di provvedimenti giurisdizionali.

